



STATUTO

Art. 1 – COSTITUZIONE

1. È costituita, con durata illimitata e con sede legale in Palermo, l'Associazione denominata Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo, di seguito denominata CeSVoP.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), sez. g) *Altri enti del Terzo settore*, istituito ai sensi del D. Lgs n. 117/2017, il CeSVoP, assumerà automaticamente l'acronimo ETS nella denominazione sociale e ne farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Il CeSVoP è costituito in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore e si ispira ai principi e alle finalità di cui al D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., cosiddetto Codice del Terzo Settore (CTS) e norme a esso collegate. È aconfessionale e apartitico, senza fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Il CeSVoP opera nelle provincie di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta, come da determinazione del 10 ottobre 2018 dell'Organismo Nazionale di Controllo (ONC) di cui all'art. 64 del CTS.

Art. 2 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. Il CeSVoP intende promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo settore (ETS), senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato (OdV), nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC ai sensi del art. 64, c. 5, lett. d) CTS. A tal fine, organizza, gestisce ed eroga servizi di supporto tecnico, formativo e informativo.
2. Ai fini di cui al comma precedente, svolge le seguenti attività d'interesse generale previste dall'art. 5 del CTS:
 - attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (c. 1, lett. d);
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale; (c. 1, lett. h);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo (c. 1, lett. i);

CeSVoP - Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo

Iscritto nel registro delle persone giuridiche di diritto private, tenuto presso la Presidenza della Regione Siciliana, ai sensi del D.P.R. 361 del 10/02/2000 con D.A. n. 0575 del 30/03/2009 dell'Assessorato Enti Locali

Largo Villaura, 27 - 90142 Palermo - C.F. 97169780828 - Cod. dest. UE2LXTM
tel/fax 091 33 19 70 - **numero verde 840 702 999**

www.cesvop.org - info@cesvop.org - segreteria@pec.cesvop.org



- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da ETS (c. 1, lett. m);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; (c. 1 lett. v);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (c. 1, lett. z).

Il CeSVoP può esercitare attività diverse da quelle sopra individuate dell'art. 5 del CTS, secondarie e strumentali rispetto alle prime, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del CTS e successivi decreti attuativi.

3. Il CeSVoP, in osservanza di quanto stabilito dal Capo II, Titolo VIII del CTS, per le finalità di cui al c. 1 del presente articolo, potrà svolgere attività varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi:

- a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione e università, facilitando l'incontro degli ETS con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;
- b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino a esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;
- c) servizi di consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;
- d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;

- e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
- f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti e attrezzature.

4. I servizi saranno erogati facendo uso delle risorse provenienti dal Fondo Unico Nazionale (FUN). È fatto divieto, con tali risorse, di effettuare direttamente erogazioni in denaro, nonché trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili. I suddetti servizi potranno essere erogati anche facendo uso di ogni altra risorsa, di qualsivoglia natura, pubblica o privata, utile a perseguire gli obiettivi programmatici fissati dall'Assemblea dei Soci ma per dette risorse sussisterà l'obbligo di una contabilità separata rispetto a quella adottata per l'utilizzo delle risorse provenienti dal FUN.

5. I servizi saranno erogati nel rispetto dei seguenti principi:

- a) principio di qualità: i servizi devono essere della migliore qualità possibile considerate le risorse disponibili; i Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) applicano sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi;
- b) principio di economicità: i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione al principio di qualità;
- c) principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere erogati da ciascun CSV prevalentemente in favore di enti aventi sede legale e operatività principale nel territorio di riferimento, e devono comunque essere organizzati in modo tale da ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all'uso di tecnologie della comunicazione;
- d) principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i servizi devono essere organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi diritto devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, anche in relazione al principio di pubblicità e trasparenza;
- e) principio di integrazione: i CSV, soprattutto quelli che operano nella medesima regione, sono tenuti a cooperare tra loro allo scopo di perseguire virtuose sinergie e al fine di fornire servizi economicamente vantaggiosi;
- f) principio di pubblicità e trasparenza: i CSV rendono nota l'offerta dei servizi alla platea dei propri destinatari, anche mediante modalità informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; essi inoltre adottano una carta dei servizi mediante la quale rendono

trasparenti le caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.

6. I servizi resi ad altri enti privati no ETS e/o istituzioni pubbliche saranno regolati da appositi accordi e convenzioni.

7. L'eventuale progettazione per l'accesso a risorse economiche non provenienti dal *FUN*, potrà prevedere anche il partenariato di OdV e di altri ETS. Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, il CeSVoP potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile e adeguato. Altresì potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con altri Centri di Servizio per il Volontariato, con istituzioni, enti, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese.

Art. 3 – SOCI

1. Sono associati le organizzazioni di volontariato e gli altri ETS, con almeno un anno di anzianità, escluso quelli costituiti in una delle forme del libro V del Codice civile, che ne facciano richiesta e che abbiano sede legale in una delle provincie di competenza del CeSVoP (AG, CL, PA, TP).

2. La domanda di ammissione del Socio, corredata dalla completa documentazione prevista da Regolamento CeSVoP, nonché le dimissioni vanno presentate per iscritto al Comitato Direttivo dal rappresentante legale dell'organizzazione interessata e devono essere protocollate al momento del ricevimento.

3. Nel rispetto dell'obbligo stabilito dall'art. 61 comma 1 lett. d del CTS, il CeSVoP provvede in merito alle domande di ammissione entro un termine di 60 (sessanta) gg. lavorativi dalla loro ricezione; l'ammissione ha effetto dalla delibera del Comitato Direttivo come da art. 9, c. 11, lett. l) del presente Statuto.

4. Gli ETS aderenti al CeSVoP si devono ispirare, nel loro funzionamento interno e nelle loro attività, ai principi democratici e alla promozione della cultura della partecipazione e della solidarietà.

5. Il mantenimento dello *status* di Socio è subordinato all'effettivo rispetto da parte del Socio dei principi e dei valori delle norme statutarie.

6. Fermo restando il principio per cui ciascun Socio ha diritto di partecipare alla vita associativa e alle riunioni di assemblea, è previsto che i Soci, nelle persone dei legali rappresentanti degli ETS aderenti, hanno, sin dalla loro ammissione, diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti nonché per la nomina degli Organi sociali. Tuttavia ai nuovi aderenti è

preclusa la possibilità per i primi tre mesi dall'ammissione, di essere eletti alle cariche sociali quali membri del Comitato Direttivo.

8. I Soci sono tenuti a osservare lo Statuto, i Regolamenti, le delibere degli organi dirigenti.

Art. 4 – RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1. La qualità di Socio si perde per recesso, decadenza o esclusione.

2. Chiunque aderisca al CeSVoP può in qualsiasi momento notificare la volontà di recedere dal novero dei Soci. Il recesso (salvo i casi di giusta causa in cui ha effetto immediato), ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Comitato Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

3. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea dei Delegati nei confronti del Socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che si sia sciolto.

4. L'esclusione di un associato è deliberata dall'Assemblea dei Soci previo parere obbligatorio del Collegio dei Garanti da trasmettere unitamente alla convocazione dell'Assemblea dei Soci.

5. L'esclusione è deliberata nei confronti del Socio previa contestazione, comunque, dei fatti ascritti al medesimo:

- che abbia tenuto comportamenti contrari ai principi e ai valori delle norme statutarie;
- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- che senza giustificato motivo non partecipi per tre volte consecutive alle Assemblee dei soci regolarmente convocate o non partecipi alla vita associativa senza giustificato motivo;
- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi associativi;
- che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione o nell'ipotesi in cui la presenza del Socio sia palesemente incompatibile con lo spirito solidaristico e la permanenza nel CeSVoP;
- che non paghi la quota sociale, come previsto da art. 7, c. 13, lett. g), previa diffida scritta ad adempiere entro 30 (trenta) gg. dalla stessa.

6. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza, esclusione devono essere comunicate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Socio interessato, il quale può proporre ricorso nei termini e nei modi previsti dalla legge.

Art. 5 – ORGANI SOCIALI

1. Sono organi del CeSVoP:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Assemblea dei Delegati;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Garanti;
- l'Organo di Controllo.

2. Tutte le cariche sociali, a eccezione eventualmente dell'Organo di Controllo, sono conferite a titolo gratuito e attribuiscono il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per conto e nell'interesse del CeSVoP, nei limiti e nelle modalità previste dal Comitato Direttivo e approvate dall'Assemblea dei Delegati.

3. Le cariche sociali non sono cumulabili fra loro.

4. Il CeSVoP adotta misure dirette a evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati nonché misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati sia di piccola che di grande dimensione, conformemente a quanto previsto dall'art. 61, c. 1 lett. g) del CTS.

Art. 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è costituita dal legale rappresentante di ognuno degli ETS aderenti o da un delegato ai sensi ed effetti del successivo comma 9. I soci non in regola con il pagamento della quota sociale, possono presenziare ai lavori dell'assemblea dei soci, ma senza diritto di voto. Alle sedute dell'Assemblea dei Soci possono partecipare senza diritto a voto, se non già rappresentanti di un ETS Socio, i referenti dei Centri territoriali istituiti.

2. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente che la convoca almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Comitato Direttivo.

3. La convocazione dell'Assemblea dei Soci può essere richiesta da almeno un decimo dei Soci; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci che si deve riunire entro 15 (quindici) gg. dalla richiesta.

4. La convocazione avviene mediante avviso formale come da Regolamento.

5. L'Assemblea dei Soci può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, in presenza di almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. L'Assemblea straordinaria è valida:

- per la modifica statutaria con la presenza dei due terzi dei Soci;
- per la delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione del CeSVoP con la presenza dei tre quarti dei Soci.

6. L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza dei presenti, con voto palese, fatta eccezione per le questioni relative alle persone, nel rispetto della ponderazione di voti, di cui all'art. 8 del presente Statuto, atto a garantire l'attribuzione della maggioranza dei voti alle OdV (D. Lgs 117/17, art. 61, c. 1, lett. f). Il voto palese in ogni caso non sarà adottato per prendere le decisioni relative ai punti b), f) e g) di cui al comma successivo.

7. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) definire il programma generale annuale di attività del CeSVoP;
- b) eleggere i componenti dell'Assemblea dei Delegati;
- c) discutere e approvare il Bilancio preventivo e consuntivo, nonché il Bilancio sociale che dovrà essere redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 CTS e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte;
- d) discutere e approvare la proposta di Regolamento Elettivo dell'Assemblea dei Delegati CeSVoP e la proposta di Regolamento delle Assemblee dei Soci separate laddove il numero dei Soci superasse il numero di 500 (cinquecento), predisposte dal Comitato Direttivo;
- e) discutere e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- f) deliberare sull'esclusione dei Soci;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs 117/17 e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

8. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- a) modifica dello Statuto;
- b) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione del CeSVoP.

9. Ciascun associato potrà farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, firmata dal legale rappresentante dell'ETS delegante, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare sino a un massimo di due associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 c.c., in quanto compatibili.

10. L'intervento all'Assemblea potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione e sarà possibile votare per corrispondenza o in via elettronica, purché in entrambi i casi si possa verificare l'identità dell'associato che partecipa e il suo voto, garantendone immodificabilità, unicità, nonché segretezza quando prevista.

11. Qualora i Soci CeSVoP superassero il numero di 500 (cinquecento), si potranno costituire, con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci, e svolgere Assemblee dei Soci separate, anche rispetto a specifiche materie o in presenza di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.

Art. 7 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI

1. L'Assemblea dei Delegati è composta da 80 (ottanta) membri, eletti da tutti gli associati iscritti nel registro dei Soci, in regola con il pagamento della quota sociale, alla data di indizione delle elezioni, secondo le norme stabilite da Regolamento CeSVoP specifico, approvato dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 6, c. 7, lett. d) del presente Statuto, nel rispetto della ponderazione di voti, di cui all'art. 8 del presente Statuto, atto a garantire la maggioranza dei voti alle OdV.

2. L'Assemblea dei Delegati dura in carica 4 (quattro) anni. I Delegati sono rieleggibili anche nei mandati successivi senza alcun limite.

3. Le OdV e gli altri ETS facenti parte di una stessa struttura associativa o che rappresentino un gruppo associativo riportante la stessa denominazione, non potranno superare il numero massimo di eletti in Assemblea dei Delegati indicato nel Regolamento di cui al c. 1 di questo articolo.

4. In sede di rinnovo quadriennale dell'Assemblea dei Delegati, gli stessi dovranno essere eletti dall'Assemblea dei Soci fra gli ETS aderenti, secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al primo comma, nel termine massimo di gg. 30 (trenta) dalla scadenza del mandato dell'Assemblea dei Delegati uscente.

5. Decade l'ETS delegato che non partecipi per due volte consecutive all'Assemblea dei Delegati; in questo caso nonché in caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente dell'Assemblea dei Delegati, quest'ultima dà luogo al suo subentro facendo ricorso al primo dei non eletti, in assenza di questi si ricorrerà alla prima riunione utile dell'Assemblea dei Soci per l'elezione di un

nuovo componente. Il subentrante, o il neo eletto, dura in carica sino alla scadenza naturale dell'Assemblea dei Delegati vigente.

6. L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo e, in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza anche di quest'ultimo dal componente del Comitato Direttivo più anziano.

7. L'Assemblea dei Delegati deve essere convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno due volte l'anno, fatte salve eventuali indicazioni del competente OTC, in ordine alle scadenze predette, secondo quanto stabilito dal D. Lgs 117/17.

8. L'Assemblea dei Delegati può essere convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il Comitato Direttivo e anche su richiesta di almeno un decimo dei Delegati, in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei Delegati che si deve riunire entro 15 (quindici) gg. dalla richiesta.

9. La convocazione avviene mediante avviso formale come da Regolamento. L'intervento all'Assemblea dei Delegati potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione e sarà possibile votare per corrispondenza o in via elettronica, purché in entrambi i casi si possa verificare l'identità dell'associato che partecipa e il suo voto, garantendone immodificabilità, unicità, nonché segretezza quando prevista.

10. L'Assemblea dei Delegati è costituita in forma ordinaria: in prima convocazione, in presenza di almeno la metà dei delegati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti. L'Assemblea dei Delegati delibera a maggioranza dei presenti, nel rispetto della ponderazione di voti, di cui all'art. 8 del presente Statuto, atto a garantire l'attribuzione della maggioranza dei voti alle OdV (D. Lgs 117/17, art. 61, c. 1, lett. f).

11. L'Assemblea dei Delegati vota normalmente in modo palese per alzata di mano, tranne che per le deliberazioni aventi a oggetto l'elezione delle cariche sociali nonché quelle attinenti a requisiti, qualità e situazioni di stretto riferimento a persone determinate e quando lo richiedano almeno un decimo dei presenti.

12. Il voto palese in ogni caso non sarà adottato per le decisioni relative ai punti a), b), c), d) ed e) di cui al comma successivo.

13. L'Assemblea dei Delegati assume le seguenti determinazioni:

- a) nominare e revocare i componenti del Comitato Direttivo;
- b) nominare e revocare i componenti del Collegio dei Garanti;
- c) nominare e revocare i componenti dell'Organo di Controllo, eccezione fatta per il membro nominato dall'OTC competente, come da D. Lgs 117/17 art. 61, c. 7, lett. e);

- d) ratificare l'ammissione del Socio deliberata dal Comitato Direttivo, ai sensi del successivo art. 9, c. 11, lett. l);
- e) pronunciare la decadenza del Socio;
- f) discutere e approvare le proposte di Regolamenti predisposte dal Comitato Direttivo, per il funzionamento del CeSVoP;
- g) determinare l'entità e le modalità di versamento della quota associativa ed eventuali contributi aggiuntivi da parte dei Soci;
- h) valutare ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Comitato Direttivo, non di competenza dell'Assemblea dei Soci.

Art. 8 – PONDERAZIONE VOTO NELLE ASSEMBLEE

Nell'intento di garantire l'attribuzione della maggioranza dei voti alle OdV (D.Lgs 117/17, art. 61, c. 1, lett. f) sia nell'Assemblea dei Soci che in quella dei Delegati, relativamente all'espressione di voto, sia elettivo che deliberativo, laddove in fase di convocazione degli Associati/Delegati aventi diritto, il numero degli ETS non OdV, dovesse superare il 40% del totale degli Associati/Delegati legittimati al voto, occorrerà prevedere una ponderazione del voto da esprimere nelle Assemblee, incrementando quello delle OdV, in base alla proporzione seguente: 60% OdV, 40% altri ETS, secondo il meccanismo stabilito da Regolamento CeSVoP.

Art. 9 – COMITATO DIRETTIVO

1. Il CeSVoP è amministrato e gestito da un Comitato Direttivo, composto da 9 (nove) membri, eletti dall'Assemblea dei Delegati.
2. I membri che devono essere aderenti agli ETS Soci del CeSVoP, durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi. Requisito per la candidatura alla carica di Consigliere CeSVoP è aver ricoperto almeno un mandato nell'organismo direttivo di un ETS nell'ultimo quinquennio.
3. In presenza di candidati alla carica di Consigliere CeSVoP appartenenti alla medesima sigla associativa che avranno riportato voti, risulterà eletto solo quello che fra loro avrà ottenuto il maggior numero di preferenze.
4. Il regolamento elettorale garantisce che, ai sensi dell'art. 26, comma 4 del CTS, almeno 2/3 dei componenti eletti del Comitato Direttivo siano ODV, e che sia presente all'interno di tale organismo, laddove possibile, un membro eletto ODV, per ognuno dei territori provinciali di

competenza del CeSVoP, prendendo come riferimento la sede legale dell'ETS da cui è stato candidato, che abbia riportato almeno il 5% dei voti esprimibili in sede di elezione.

5. Il Comitato Direttivo nomina, nella sua prima seduta, un Presidente e un Vicepresidente vicario tra i suoi componenti. Esso dovrà riunirsi almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione dovrà avvenire tutte le volte che ciò sarà ritenuto necessario da parte del Presidente o su richiesta scritta consegnata al Presidente da almeno un terzo dei componenti dell'organismo.

6. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente del Comitato Direttivo, il Comitato stesso procede alla sua sostituzione facendo ricorso al primo dei non eletti, in assenza di questi si ricorrerà all'Assemblea dei Delegati per l'elezione di un nuovo componente, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento di cui al c. 1 dell'art. 7 del presente Statuto. Il subentrante, o il neo eletto, dura in carica sino alla scadenza naturale del Comitato direttivo vigente.

7. Se viene meno, per qualunque causa, la maggioranza dei membri, l'intero Comitato si intende decaduto e occorre dare luogo alla sua integrale rielezione. Nelle more, le sue funzioni, esclusivamente per l'ordinaria amministrazione, sono svolte dai componenti ancora in carica che provvederanno a convocare l'Assemblea dei Delegati dei Soci entro 30 (trenta) gg. per eleggere il nuovo Comitato Direttivo.

8. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. L'intervento in Comitato Direttivo potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché si possa verificare l'identità del componente che partecipa e il suo voto, garantendone segretezza quando prevista, sulla base di quanto stabilito da Regolamento CeSVoP.

Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del CeSVoP, di conseguenza, onde realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario. Il Comitato Direttivo per adempiere alle sue funzioni su particolari materie può avvalersi dell'opera di esperti consulenti cui può essere chiesto di partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

9. Il Comitato può conferire deleghe e/o poteri decisionali a Commissioni interne, istituite dallo stesso, scegliendone i membri tra i consiglieri. Laddove si attribuisca a una commissione *ad hoc* costituita, un potere decisionale, questa dovrà essere composta dal Presidente e almeno 3 (tre) consiglieri e le scelte assunte al proprio interno dovranno essere deliberate all'unanimità.

10. Il Comitato è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi membri e delibera con le stesse modalità previste per l'Assemblea dei Soci.

11. Il Comitato Direttivo:

- a) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- b) elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente vicario;
- c) provvede a stabilire la struttura organizzativa del CeSVoP nominando la/le figura/figure responsabile/li della stessa nei modi e nei termini necessari per garantirne l'efficienza;
- d) istituisce eventuali Centri e/o sportelli territoriali;
- e) propone alle Assemblee, in base alle rispettive competenze, i Regolamenti per il funzionamento del CeSVoP e degli Organi sociali;
- f) propone all'Assemblea dei Soci il programma annuale di attività;
- g) predispose la Carta dei Servizi e l'approva nel rispetto di quanto definito dall'Assemblea dei soci, nel programma generale annuale di attività del CeSVoP;
- h) decide sull'assunzione e il licenziamento del personale dipendente, su eventuali provvedimenti disciplinari e su altri di natura straordinaria relativi agli stessi;
- i) decide sull'avvio o l'interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza;
- l) redige il Bilancio preventivo, quello consuntivo e quello sociale e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- m) delibera sull'ammissione dei nuovi Soci, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea dei Delegati nella prima seduta utile;
- n) attiva e cura le procedure di decadenza e di esclusione del Socio;
- o) predispose i Regolamenti interni per il buon funzionamento del CeSVoP, che sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati, tranne quelli relativi all'elezione degli stessi Delegati, alle Assemblee separate e alla ponderazione dei voti delle assemblee dei Soci e dei Delegati, che saranno sottoposti per la relativa deliberazione all'Assemblea dei Soci;
- p) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

12. I componenti del Comitato Direttivo non ricevono alcun emolumento o remunerazione, e non possono avere nessun rapporto patrimoniale con il CeSVoP. Agli stessi è riconosciuto il rimborso delle spese, documentate, sostenute in dipendenza dalla loro carica, nei limiti e nelle modalità previste dal Comitato Direttivo e approvate dall'Assemblea dei Delegati.

Art. 10 – PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo, dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. La carica di Presidente non può comunque essere rivestita dalla stessa persona per più di 8 (otto) anni. A parità di voti, criterio preferenziale per rivestire la carica di Presidente del CeSVoP, sarà quello di aver già ricoperto in passato, per uno o più mandati, il ruolo di componente del Comitato Direttivo del CeSVoP.

2. Il Presidente è il legale rappresentante del CeSVoP a cui spetta la firma di fronte a terzi e in giudizio; rappresenta la volontà dei Soci e del Comitato Direttivo.

3. Il Presidente:

- svolge attività di impulso e di coordinamento delle attività del CeSVoP;
- vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e, in generale, sull'andamento dell'associazione;
- convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea e ne definisce l'ordine del giorno;
- nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Comitato Direttivo, salvo ratifica di questi alla prima riunione utile.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vicepresidente vicario o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente può delegare, in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti e poteri al Vicepresidente vicario. Il Vicepresidente vicario viene eletto dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile per un massimo di 1 (uno) mandato.

5. In caso di cessazione per qualsiasi motivo prima della sua scadenza naturale della carica di Presidente, le funzioni verranno svolte dal Vicepresidente vicario, che provvede entro i successivi 30 (trenta) gg. alla convocazione del Comitato Direttivo che a sua volta provvede alla elezione del nuovo Presidente; quest'ultimo rimane in carica per lo stesso residuo periodo di tempo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Presidente cessato.

6. Qualora la cessazione della carica di Presidente avvenisse negli ultimi 6 (sei) mesi del suo mandato, il Comitato Direttivo convocato dal Vicepresidente vicario entro i successivi 30 (trenta) gg. potrà decidere a maggioranza dei presenti di non procedere all'elezione immediata del nuovo Presidente. In tal caso il Vicepresidente vicario assumerà le funzioni del Presidente fino alla scadenza del mandato e alla successiva elezione del Presidente.

Art. 11 – ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto

particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8, D. Lgs 117/17, e attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS.

2. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'Organo di Controllo possono pertanto in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. L'Organo di Controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è formato da 3 (tre) membri effettivi, di cui uno, nominato dall'Organismo Territoriale di Controllo (OTC), che assume la presidenza (D.Lgs 117/17, art. 65, c. 4, lett. e) e da 2 (due) supplenti, ai quali si applicano l'art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e decadenza). Almeno un componente dell'Organo di Controllo collegiale deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile. L'Organo di Controllo eserciterà inoltre, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31, del D.Lgs 117/17, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. L'Organo di Controllo cura la tenuta del Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni che compete lo stesso organo sociale, redige la relazione tecnica in sede di presentazione dei Bilanci preventivo e consuntivo.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono assistere alle Assemblee e hanno diritto a partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

6. L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa. Non possono ricoprire un ruolo all'interno dell'Organo di Controllo e se nominati decadono dall'incarico: il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei componenti del Comitato Direttivo del CeSVoP.

7. Il/I compenso/i percepito/i dal/i componente/i dell'Organo di Controllo sarà/saranno pubblicato/i sul sito internet del CeSVoP.

Art. 12 – COLLEGIO DEI GARANTI

1. Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione. Dirime le controversie insorte tra Soci, tra questi e gli Organismi dirigenti, fra Organi sociali. Fornisce parere preventivo e obbligatorio quando l'Assemblea dei Soci è convocata per deliberare sull'esclusione di un Socio.

2. Il Collegio è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti e rimane in carica 4 (quattro) anni; i membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente. La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del CeSVoP.

3. I componenti del Collegio svolgono il loro incarico gratuitamente. Agli stessi può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

4. I membri del Collegio sono eletti fra i rappresentanti legali di ETS associati.

In presenza di candidati alla carica di Garante CeSVoP appartenenti alla medesima sigla associativa che avranno riportato voti, risulterà eletto solo quello che fra loro avrà ottenuto il maggior numero di preferenze.

Nel caso in cui i Garanti CeSVoP non siano eletti anche come delegati, hanno diritto a partecipare all'Assemblea dei delegati, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto. Inoltre, su invito del Presidente, possono prendere parte alle riunioni del Comitato Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Art. 13 – REQUISITI E INCOMPATIBILITÀ

1. Coloro che sono chiamati a assumere cariche sociali devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e dei requisiti di onorabilità, di professionalità (riferiti alla esperienza/conoscenza posseduta nel campo del volontariato e/o del Terzo settore), di incompatibilità e indipendenza di cui all'art. 61, c. 1, lett. i), nn. 1), 2), 3) e 4) del D. Lgs 117/17.

2. La candidatura a elezioni, di qualsiasi livello (europeo, nazionale, locale) comporta automaticamente la sospensione da qualsiasi incarico all'interno del CeSVoP, sino alla proclamazione dei soggetti eletti.

3. Chiunque, componente di un organo sociale CeSVoP, sia destinatario di un provvedimento giudiziario o sia indagato, è automaticamente sospeso dall'incarico fino al termine del procedimento legale.

4. Inoltre, non può ricoprire alcuna carica sociale:

- a) qualunque persona abbia responsabilità di qualsiasi tipologia all'interno di enti istituzionalmente preposti al finanziamento e/o al controllo del CeSVoP;
- b) soggetti che hanno rapporti di lavoro subordinato, o qualunque altro tipo di rapporto lavorativo a titolo oneroso, con il CeSVoP;
- c) soggetti appartenenti alla *governance* e/o amministratori di enti che abbiano rapporti continuativi di consulenza professionale, fornitura o altra collaborazione a titolo oneroso con il CeSVoP;

- d) soggetti che hanno riportato condanne anche con sentenza non definitiva rispetto ai reati indicati dall'art. 80 del D. Lgs n. 50 del 18/04/16;
- e) soggetti interessati da cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 c.c. o da circostanze obiettive che arrechino un pregiudizio alla reputazione del soggetto coinvolto;
- f) l'interdetto, l'inabilitato o il fallito che è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici di direzione, limitatamente al periodo di interdizione;
- g) soggetti che instaurino rapporti continuativi di consulenza professionale a qualunque titolo con Enti pubblici e/o aziende speciali e istituzioni di cui all'art. 114 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 265, collegati in qualsiasi modo alla *mission* e/o all'ambito di attività del CeSVoP;
- h) soggetti che ricoprono cariche sociali in altri enti in contrasto con gli scopi e i principi del CeSVoP dichiarati nel presente Statuto.

5. Sulla verifica della sussistenza dei requisiti e incompatibilità di cui al presente articolo e al presente Statuto, si pronuncia il Collegio dei Garanti su istanza scritta avanzata da un organo sociale o da un decimo dei Soci; qualora la verifica di cui sopra riguardasse un componente del Collegio dei Garanti, in merito sarà interessato e si pronuncerà l'Organo di Controllo.

Art. 14 – CENTRI E SPORTELLI TERRITORIALI

1. Il CeSVoP può articolare la propria presenza sul territorio con Centri territoriali promossi di comune accordo con le organizzazioni locali di volontariato e gli altri ETS locali, nonché con Sportelli territoriali.
2. Nei Centri territoriali, attraverso appositi momenti consultivi, le OdV e gli altri ETS locali concorrono alla definizione degli indirizzi e delle modalità con cui attuare le attività comuni nel territorio di pertinenza. Il funzionamento dei Centri territoriali viene disciplinato da apposito Regolamento.
3. Mediante gli Sportelli territoriali il CeSVoP eroga servizi di base, garantendo il principio di prossimità.

Art. 15 – BILANCIO E PATRIMONIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio, nel rispetto comunque di quanto stabilito dalla normativa per i CSV, si predisporrà il Bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e il Bilancio preventivo entro il

30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

2. I Bilanci con i relativi allegati resteranno depositati presso la sede del CeSVoP per i 15 (quindici) gg. che precedono l'Assemblea dei Soci convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti gli associati che lo richiederanno.

3. Il patrimonio del CeSVoP è costituito da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà dello stesso;
- b) erogazioni, donazioni e lasciti;
- c) le eccedenze degli esercizi annuali;
- d) le eventuali quote associative deliberate.

4. Le fonti di finanziamento del CeSVoP sono:

- a) i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- b) i contributi pubblici e dei privati;
- c) la gestione economica del patrimonio;
- d) le risorse per lo svolgimento delle funzioni di CSV accreditato ai sensi dell'art. 62 del CTS.

5. Le risorse, non provenienti dal FUN saranno comunque gestite tramite contabilità separata ai sensi del c. 4 dell'art. 2.

Art. 16 – BILANCIO SOCIALE

1. Il CeSVoP redige annualmente il Bilancio sociale, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, e ne dà adeguata pubblicità ai sensi dell'art. 61, c. 1, lett. l) CTS, anche attraverso il deposito presso il RUNTS e la pubblicazione nel proprio sito internet.

2. Nel Bilancio sociale si dà, fra l'altro, atto del trattamento economico e normativo dei lavoratori (art. 16 CTS) e del monitoraggio dell'Organo di Controllo.

Art. 17 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. Il CeSVoP deve tenere i seguenti Libri sociali:

- a) Libro dei Soci, tenuto a cura del Comitato Direttivo;
- b) Registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Comitato Direttivo;
- c) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee dei Soci, tenuto a cura del Comitato Direttivo;

d) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee dei Delegati, tenuto a cura del Comitato Direttivo;

e) Libri delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Direttivo, dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Garanti, tenuti a cura dell'organo cui rispettivamente si riferiscono.

2. Ciascun Socio ha diritto a esaminare i Libri sociali, di cui sopra, nelle modalità previste dalla legge e come previsto dal regolamento circa la trasparenza e la pubblicità degli atti.

Art. 18 – REGOLAMENTI

1. Il CeSVoP si dota di Regolamenti, che disciplinano il funzionamento interno in conformità di quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente di Terzo settore.

2. I Regolamenti sono predisposti dal Comitato Direttivo e approvati dall'Assemblea dei Delegati, tranne quelli relativi all'elezione dei Delegati stessi, alle Assemblee separate e alla ponderazione dei voti delle assemblee dei soci e dei delegati, che saranno sottoposti alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 19 – MODIFICHE DELLO STATUTO

Modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Comitato Direttivo o da un quinto dei Soci del CeSVoP. Le stesse, con parere del Comitato Direttivo sono sottoposte all'Assemblea dei Soci che le delibera in seduta straordinaria.

Art. 20 – SCIoglIMENTO

1. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, le risorse del FUN a esso assegnate, ma non ancora utilizzate, devono essere versate entro 120 (centoventi) gg. dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC, che le destina all'ente accreditato come CSV in sostituzione del precedente, o in mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del FUN. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, eventuali beni mobili o immobili, acquisiti dall'ente mediante le risorse del FUN, mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall'ente secondo le indicazioni provenienti dall'ONC.

2. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, il patrimonio residuo costituito da risorse non FUN sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo

settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 21 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Gli enti già Soci del CeSVoP, che alla data di accreditamento del CeSVoP (D. Lgs 117/17 art. 64, c. 5, lett. j; art. 101, c. 6), non soddisfino quanto previsto dal D. Lgs 117/17, art. 101, c. 3, o che non siano iscritti al RUNTS, quindi non siano ETS, decadono automaticamente dalla qualifica di Socio del CeSVoP.
2. Gli enti già Soci del CeSVoP, che alla data di accreditamento del CeSVoP (D. Lgs 117/17 art. 64, c. 5, lett. j; art. 101, c. 6), non abbiano sede legale nelle provincie di competenza del CeSVoP, decadono automaticamente dalla qualifica di Socio del CeSVoP.
3. In conseguenza dell'iscrizione al RUNTS, sez. g, *Altri enti del Terzo settore*, istituito ai sensi del D. Lgs n. 117/2017, il CeSVoP, assumerà automaticamente l'acronimo ETS nella denominazione sociale e ne farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. Il limite dei mandati per i componenti del Comitato Direttivo e per il Presidente hanno effetto e si computeranno a partire dall'entrata in vigore del CTS.
5. Il Comitato Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Garanti in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, lo rimangono fino alla loro naturale scadenza e assumono immediatamente le funzioni di cui ai rispettivi articoli di cui sopra.
6. Il Collegio dei Revisori all'entrata in vigore del presente Statuto, rimane in carica fino alla naturale scadenza, variando la propria denominazione in Organo di Controllo e assumendo le funzioni stabilite per lo stesso dal corrispondente articolo di cui sopra.
7. L'Assemblea dei Delegati sarà istituita a seguito dell'accREDITamento del CeSVoP come CSV, fino a tale data, in deroga a quanto previsto dal presente Statuto, le competenze di tale organo sono assunte dall'Assemblea dei Soci.
8. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applica quanto stabilito dal CTS, dal Codice civile e dalle vigenti disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

CeSVoP - Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo

Iscritto nel registro delle persone giuridiche di diritto private, tenuto presso la Presidenza della Regione Siciliana, ai sensi del D.P.R. 361 del 10/02/2000 con D.A. n. 0575 del 30/03/2009 dell'Assessorato Enti Locali

Largo Villaura, 27 - 90142 Palermo - C.F. 97169780828 - Cod. dest. UE2LXTM
tel/fax 091 33 19 70 - **numero verde 840 702 999**

www.cesvop.org - info@cesvop.org - segreteria@pec.cesvop.org

